

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 5 marzo 2018, composta dai Magistrati:

Luciana Savagnone	- Presidente
Alessandro Sperandeo	- Consigliere
Ignazio Tozzo	- Consigliere -relatore

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma, della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) e, in particolare, l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge *“sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti”*;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 142/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente ad oggetto: *“Linee guida e relativi questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 - rendiconto della gestione 2015”*;

vista la deliberazione di questa Sezione n. 143/2016/INPR del 12 luglio 2016, avente ad oggetto: *“Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli*

enti locali, per l'attuazione dell'art.1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266 - bilancio di previsione 2016-2018";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 102/2017/INPR del 19 maggio 2017, avente ad oggetto: *"Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art.1, comi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n.266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria dei comuni siciliani nella predisposizione della relazione sul rendiconto 2016";*

esaminate le relazioni compilate dall'Organo di revisione del Comune di Aci Castello sui rendiconti 2015 e 2016 e sul bilancio di previsione 2016/2018, pervenute a questa Sezione, tramite SIQUEL;

viste le osservazioni formulate con nota prot. n. 78206255 dell'11 febbraio 2019 dal magistrato istruttore in sede di deferimento;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 48/2019/CONTR, con la quale la Sezione medesima è stata convocata all'odierna adunanza per pronunciarsi in ordine alle anzidette osservazioni;

esaminata la memoria del Comune di Aci Castello prot. Cdc n. 001861 dell'1 marzo 2019;

udito il relatore, consigliere Ignazio Tozzo ed in rappresentanza del Comune deferito, il funzionario dei servizi finanziari e contabili, dr. Claudio Galli.

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo - a carico degli Organi di revisione degli enti locali - di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

La forma di controllo introdotta ha una funzione specifica, in quanto funzionale a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione, affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della

corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento, in forza del novellato quadro scaturito dalla legge costituzionale n.1 del 2012 e dalla legge c.d. rinforzata n. 243 del 2012.

La giurisprudenza costituzionale, anche alla luce dei successivi interventi legislativi in materia (sentenza n. 39 del 2014 che richiama altresì le precedenti n. 60 del 2013, n. 198 del 2012, n. 179 del 2007), ne ha precisato contenuti e fondamento, affermando che il controllo finanziario attribuito alla Corte dei conti e, in particolare, quello sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti locali, va ascritto alla categoria del sindacato di legalità e di regolarità – da intendere come verifica della conformità delle (complessive) gestioni di detti enti alle regole contabili e finanziarie – e ha lo scopo, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive da parte dell'ente, funzionali a garantire l'equilibrio del bilancio e il rispetto delle regole contabili e finanziarie. Da ultimo il Giudice delle Leggi con la sentenza n. 18 del 14 febbraio 2019 ha confermato che la vigente disciplina risponde all'esigenza di verificare il rispetto dei vincoli nazionali ed europei mediante il vaglio da parte di una magistratura specializzata, in modo da affrancare il controllo da ogni possibile contaminazione di interessi che privilegiano, non di rado, la sopravvivenza di situazioni patologiche rispetto al trasparente ripristino degli equilibri di bilancio e della sana gestione finanziaria, elementi che il novellato art. 97, comma 1, Cost., collega alla garanzia di legalità, imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa. Presupposto indefettibile per l'espletamento dei controlli demandati alla Sezione è l'esame dei contenuti della relazione sui documenti contabili, la cui redazione e trasmissione sono previste, per legge, da parte dell'Organo di revisione dell'ente.

Con l'atto di deferimento indicato in premessa, il magistrato istruttore, dopo una disamina delle relazioni pervenute sui rendiconti degli esercizi 2015 e 2016 e sul bilancio di previsione 2016/2018, ha formulato una serie di osservazioni, allo stato degli atti, mettendo in luce svariati profili di criticità.

Al riguardo veniva trasmessa una memoria da parte dell'Ente, con nota prot. Cdc n. 001861 dell'1 marzo 2019, contenente deduzioni in ordine alle osservazioni mosse.

Va preliminarmente rammentato che alcuni dei rilievi riscontrati sono già stati oggetto di pronuncia di accertamento della Sezione nei precedenti controlli finanziari, da ultimo con

la deliberazione n. 252/2016/PRSP relativa al consuntivo 2014, a seguito della quale l'Ente ha trasmesso la deliberazione consiliare. n. 3 del 25 gennaio 2017 di adozione delle misure correttive, ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, del TUEL.

Di seguito si riassumono i profili di criticità posti a base dell'odierno deferimento:

1. in merito al rispetto dei termini di scadenza e di altri adempimenti obbligatori si rileva il ritardo nell'approvazione dei documenti contabili:
 - a) il rendiconto 2015 è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 6 dell'01 febbraio 2017;
 - b) il bilancio di previsione 2016/2018 è stato approvato con delibera consiliare n. 35 del 12 maggio 2017;
 - c) il rendiconto 2016 è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 79 del 28 dicembre 2017.

L'Amministrazione espone che i ritardi registrati sono riconducibili, in linea generale, alle difficoltà incontrate nell'introduzione ed applicazione della contabilità armonizzata. In particolare, relativamente al rendiconto 2015, il software gestionale di contabilità allora in uso ha presentato evidenti limiti tecnico-informatici, con particolare riguardo nelle operazioni di riaccertamento dei residui. Si è dovuto quindi provvedere ad acquisire un altro software gestionale, in grado di compendiare tecnicamente le novità introdotte dalla contabilità armonizzata. Il passaggio ad una nuova procedura gestionale ha determinato rilevanti rallentamenti nella fase di avvio, che si sono riverberati soprattutto sui tempi di approvazione del rendiconto 2015, determinando a cascata effetti negativi sotto il profilo temporale anche sull'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 e del rendiconto 2016.

La Sezione dichiara la fondatezza del rilievo suesposto, pur comprendendo le difficoltà di ordine giuridico-contabile e tecnico che l'introduzione dei principi della contabilità armonizzata ha inizialmente creato. Va rammentato comunque che i termini normativamente fissati non sono derogabili e che occorre che l'Amministrazione si organizzi adeguatamente per ottemperarvi, considerato peraltro che la prima fase di attuazione del nuovo regime contabile è ampiamente trascorsa. Ritardi così rilevanti infatti impediscono il fisiologico divenire del ciclo di bilancio, svuotando di significato le indispensabili attività di programmazione e gestione e remorando conseguentemente le verifiche finanziarie demandate alla Corte in sede di controllo.

2. in merito alla liquidità di cassa si rileva:

- a) la presenza al 31 dicembre 2015 di anticipazioni di tesoreria da restituire per € 635.473,77 e di somme a destinazione vincolata da ricostituire per € 745.245,94;
- b) la presenza al 31 dicembre 2016 di anticipazioni di tesoreria da restituire per € 676.159,27 e di somme a destinazione vincolata da ricostituire per € 745.245,94.

In memoria viene rappresentato che la mancata restituzione delle anticipazioni di tesoreria e la mancata ricostituzione delle somme a destinazione vincolata alla fine dei due esercizi in esame sono state causate da un impegno finanziario straordinario transitorio sostenuto dall'Amministrazione per estinguere una pregressa situazione debitoria. In particolare, nel 2015 è stato concluso un accordo transattivo con un pagamento rateale dell'importo di € 4.850.000,00 a chiusura di un vecchio contenzioso, provvedendosi altresì al pagamento rateale di un altro debito fuori bilancio dell'importo di circa € 1.300.000,00, discendente da una sentenza di condanna per un'espropriazione illegittima assai datata. L'Ente ha quindi dovuto pagare a valere degli esercizi 2015 e 2016, a cagione della superiore esposizione debitoria complessiva, la somma di € 4.100.000,00, facendo ricorso ad ogni tipo di risorsa finanziaria, ivi compresa la mancata restituzione delle anticipazioni di tesoreria e l'assenza di ricostituzione delle somme vincolate. Attualmente entrambi i debiti sono stati estinti con l'ultimo pagamento rateale, intervenuto nel gennaio 2018, tanto che il Comune da giugno 2018 non ha fatto più ricorso alle anticipazioni di tesoreria ed a fine esercizio 2018 le somme a destinazione vincolata risultano quasi integralmente ricostituite, a comprova della natura transitoria della condizione di sofferenza finanziaria.

Il Collegio, sebbene non possa che constatare la fondatezza delle criticità rappresentate, accoglie parzialmente le deduzioni formulate dal Comune, nella considerazione di aver apprezzato il percorso intrapreso di rientro graduale da significative esposizioni debitorie, la cui origine affonda le radici nel tempo. Con l'occasione si rammenta che costituisce violazione delle regole contabili fare costante affidamento alla liquidità assicurata dalle anticipazioni di tesoreria, la cui funzione è di fronteggiare solo tensioni di cassa limitate a brevi e circoscritti lassi temporali, cagionando peraltro oneri aggiuntivi alle casse comunali a causa degli interessi da pagare. Il ricorso massivo alle anticipazioni delinea infatti un quadro di squilibrio strutturale di cassa, che deve essere ricondotto gradatamente a profili di utilizzo fisiologico.

Nei prossimi cicli di controllo si procederà quindi a verificare se quanto anticipato in memoria relativamente alla quasi totale ricostituzione delle risorse vincolate ed al cessato utilizzo delle anticipazioni di tesoreria a fine esercizio 2018 trovi effettivo riscontro e, soprattutto, se tale condotta venga mantenuta anche nel corso dell'esercizio successivo.

3. relativamente ai debiti fuori bilancio si rilevano debiti fuori bilancio riconosciuti ai sensi dell'art. 194, lett. a), per un importo pari a € 1.297.944,02 nel 2015 e ad € 312.740,24 nel 2016.

Come precedentemente esposto la somma sopra riportata per il 2015 si riferisce ad una condanna per un procedimento di espropriazione illegittima risalente nel tempo, che si è provveduto ad estinguere a fine 2017.

In merito al rendiconto 2016, i debiti fuori bilancio derivano da diverse sentenze sfavorevoli, cui è stata assicurata copertura finanziaria grazie allo stanziamento previsto in un capitolo di bilancio appositamente istituito, la cui dotazione viene fissata annualmente sulla base delle previsioni dell'avvocatura comunale.

Nel dichiarare la sussistenza della descritta criticità, in coerenza con il consolidato orientamento di questa Corte, si evidenzia che la presenza di debiti fuori bilancio costituisce un fenomeno patologico che pregiudica gli equilibri di bilancio e la governabilità dei conti. L'insorgenza di tali partite debitorie, anche se riferita a sentenze sfavorevoli immediatamente esecutive, è indubbiamente sintomatica della violazione di principi contabili basilari, tra cui quello che impone di deliberare il bilancio in equilibrio in sede di programmazione e, conseguentemente, preclude, nel corso della gestione, di sostenere spese in mancanza di copertura sui pertinenti capitoli di bilancio. Ne discende infatti che dal riconoscimento delle poste debitorie fuori bilancio, consentito nelle forme previste dall'art. 194 del TUEL, specie se connesso ad importi consistenti quali quelli in esame, può derivare una grave alterazione degli equilibri di bilancio in quanto le reali esigenze di spesa dell'Amministrazione si appalesano superiori rispetto alle risorse finanziarie stanziare, con la conseguente necessità di dover reperire ulteriori mezzi di copertura o di sostenere impegni finanziari straordinari, come avvenuto nel caso di specie. Giova ricordare infine che i responsabili dei servizi dell'Ente hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni, ai

sensi dell'art. 193 TUEL, ai fini di un monitoraggio costante della situazione gestionale, volto alla tempestiva segnalazione delle passività all'Organo consiliare e all'eventuale rimodulazione dei programmi di spesa per non fare aggravare l'esposizione debitoria complessiva e che quindi si rivela fondamentale prevedere congrui stanziamenti di bilancio o accantonamenti che consentano l'adozione di eventuali variazioni di bilancio in corso di esercizio.

4. in merito al risultato di amministrazione si osserva che l'Ente ha vincolato in sede di rendiconto per gli esercizi 2015 e 2016 la somma di € 500.000,00 per fondo contenzioso in base ad una stima prudenziale. Dall'allegato al questionario relativo al rendiconto 2016, "Nota del revisore", risulta che l'ammontare complessivo del contenzioso passivo è pari a € 1.185.000,00. Si rende necessario, pertanto, acquisire chiarimenti in ordine all'effettiva consistenza del contenzioso pendente e sull'avvenuta ricognizione di quello passivo con contestuale valutazione della probabilità di soccombenza per ciascun giudizio pendente.

L'Amministrazione sostiene che l'ammontare più rilevante del contenzioso passivo era riconducibile al contenzioso sfavorevolmente concluso per espropriazione illegittima, sopra cennato, che risulta di recente liquidato. In ogni caso l'accantonamento prudenziale di € 500.000,00 a fondo contenzioso è stato determinato, come si rileva dall'allegata nota dell'avvocatura comunale dell'11 novembre 2015, calcolando la media degli impegni degli ultimi cinque anni. Il relatore in adunanza osserva che desta perplessità il criterio che viene adottato per gli accantonamenti del contenzioso. Il rappresentante comunale risponde che il contenzioso è limitato e che l'ufficio legale ha operato una valutazione media della soccombenza annuale, stimando in 500.000 euro l'accantonamento da fare.

Gli elementi cognitivi forniti non sono idonei a superare il rilievo mosso sotto un duplice profilo. Per un verso, la puntuale previsione normativa in materia impone una complessiva ricognizione del contenzioso pendente, cui deve seguire una oggettiva valutazione del grado di rischiosità di soccombenza, procedura sulla quale nessuna esplicitazione viene fornita dall'Amministrazione, che sul punto declina di relazionare sulla mole delle controversie pendenti, che emerge solo dalle indicazioni fornite dal revisore. Per altro verso, non pare rispondente ai principi contabili concernenti la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/3 del d.lgs. 118/2011 punto 5.2, lett. h, calcolare l'accantonamento sulla base della media quinquennale dei pagamenti operati a titolo di contenzioso, atteso che le

eventuali soccombenze non fanno riferimento a scadenze temporali ben precise. Conseguentemente, dopo aver operato una ricognizione complessiva delle cause incoate, la valutazione da operare non può prescindere da una concreta disamina del rischio di condanna e da un monitoraggio dello stato procedimentale delle controversie, elementi che non emergono dalla produzione documentale versata in atti.

5. con riferimento ai residui attivi, si sottolinea il superamento del parametro di deficitarietà strutturale n. 3 per il 2016, stante che l'ammontare dei residui attivi di cui al titolo I e III risulta superiore al 65% delle entrate accertate ai medesimi titoli (percentuale specifica 72,98%).

In memoria si conferma l'esattezza del dato indicato, osservando tuttavia che tale parametro non tiene conto del consistente FCDE, che presentava un accantonamento al risultato di amministrazione di oltre € 10.000.000,00, a compensare parzialmente la mole di residui attivi non riscossi. In adunanza il rappresentante dell'Amministrazione ammette che i residui attivi sono oggettivamente numerosi, anche se la gran parte di essi sono coperti dal fondo crediti di dubbia esigibilità: riferisce che la riscossione non è più nella diretta gestione dell'Ente ma affidata al concessionario. Ritiene che l'Amministrazione stia facendo un notevole sforzo contro l'evasione, notificando annualmente oltre 10.000 atti con un notevole ricavo, ma il vero problema restano i vecchi crediti affidati alla riscossione del concessionario che fatica a recuperare.

Le argomentazioni addotte dall'Ente confermano lo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale n. 3, normativamente fissato dal D.M. 18 febbraio 2013, determinato dalla anomala consistenza dei residui attivi, direttamente riconducibile alle difficoltà emerse nell'attività di riscossione dei tributi. Va quindi attivata in sede comunale una puntuale analisi dello stock di residui attivi a cominciare da quelli datati, sul cui mantenimento in bilancio va verificata la sussistenza dei presupposti in applicazione dei principi della contabilità armonizzata. Né può trovare accoglimento la prospettazione dell'ente locale che la conservazione in bilancio dei residui attivi risulti compensata dalla consistenza del FCDE. Al riguardo va rammentato che la perdurante contabilizzazione, quali crediti in scadenza nell'esercizio, di poste attive, verosimilmente in buona parte insussistenti, contribuisce alla progressiva erosione di liquidità, ingenerando strutturali squilibri di cassa, determinando un risultato di amministrazione non affidabile.

Invece di fare surrettiziamente richiamo all'ammontare del FCDE, che comunque copre una percentuale dei residui attivi non riscossi, è necessario che l'Amministrazione dia attuazione alle previsioni di cui al punto 9.1 del principio contabile 4.2, che così recita: *“Trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione. In tale occasione, ai fini della contabilità economico patrimoniale, il responsabile finanziario valuta la necessità di adeguare il fondo svalutazione crediti accantonato in contabilità economico patrimoniale (che pertanto può presentare un importo maggiore della quota accantonata nel risultato di amministrazione) e di riclassificare il credito nello stato patrimoniale”*. Qualora non si registrino iniziative significative in ordine alla verifica degli anomali volumi di residui attivi contabilizzati, la Sezione invita l'Organo di revisione a vigilare sulle motivazioni del mantenimento di uno stock così rilevante di residui attivi nel conto del bilancio, anche attraverso controlli a campione su quelli più risaltanti, onde analizzare la correttezza dei saldi del risultato di amministrazione.

6. in relazione ai rapporti creditori e debitori tra ente e organismi partecipati si rileva la mancata doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo dell'ente e degli organismi partecipati, sia per il 2015 che per il 2016.

L'Amministrazione precisa che i rispettivi organi di revisione hanno proceduto alla doppia asseverazione relativamente ai propri organismi strumentali, come si evince dalla documentazione allegata alla memoria defensionale.

Sulla scorta degli elementi cognitivi prodotti, il profilo di criticità sopra descritto può ritenersi superato.

Alla luce della disamina sin qui operata, il Collegio ritiene di dover formulare le seguenti considerazioni.

L'art. 148 bis del TUEL prevede che, in caso di accertamento, da parte della competente Sezione regionale di controllo, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione

finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti col patto di stabilità interno, è fatto obbligo agli Enti di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità, a superare i rilievi mossi e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, la reiterata violazione delle disposizioni contabili, la mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o la loro mancata attuazione, determina l'effetto di precludere all'Ente inadempiente la realizzazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insostenibilità finanziaria.

L'adozione da parte della Corte di specifiche pronunce ha lo scopo di dare impulso all'attuazione di idonee misure correttive da parte dell'Ente, che devono coinvolgere l'ampia platea dei soggetti destinatari mediante atti vincolanti da adottarsi secondo le rispettive competenze.

La natura di tale tipologia di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, impone che i contenuti della pronuncia specifica adottata dalla Corte vengano comunicati ordinariamente anche al Consiglio Comunale, cui è demandata, nella qualità di organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo, la competenza a deliberare le citate misure correttive, previa proposta della Giunta comunale, ed a verificarne nel tempo la reale attuazione.

Ciò premesso, per gli esercizi finanziari scrutinati vengono in evidenza i rilievi concernenti il ritardo nell'approvazione dei documenti contabili, che pregiudica il fisiologico ciclo del bilancio, il significativo ricorso alle anticipazioni di tesoreria e la mancata ricostituzione a fine esercizio delle somme a destinazione vincolata, l'insufficienza degli accantonamenti per il fondo contenzioso, le difficoltà accertate in tema di riscossione delle entrate proprie. Inoltre si è riscontrato il reiterato insorgere di debiti fuori bilancio e una consistente mole di residui attivi, sintomatica delle sofferenze finanziarie e delle criticità che l'Ente deve sforzarsi di superare, proseguendo in quel percorso di rientro da consistenti esposizioni debitorie che asserisce di aver concluso nel corso dell'esercizio 2018.

Conseguentemente, la Sezione accerta la sussistenza delle descritte irregolarità contabili e di criticità di bilancio che rischiano di determinare risultati di amministrazione non veritieri e non rispondenti alle disposizioni contabili vigenti, pregiudicando gli equilibri di bilancio e generando tensioni in termini di cassa.

L'Ente deve pertanto provvedere a rimuovere le irregolarità accertate, garantendo gli accantonamenti prudenziali necessari in riferimento alle passività discendenti dal contenzioso e concentrando i propri sforzi nelle attività di incremento della riscossione e di lotta all'evasione ed all'elusione tributaria, che costituiscono l'obiettivo principe per riequilibrare i flussi di cassa e consentire il tempestivo pagamento delle obbligazioni senza ricorrere a debiti fuori bilancio o alle costanti anticipazioni di tesoreria.

P. Q. M.

1. La Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione siciliana, ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL, accerta, relativamente ai rendiconti 2015, 2016 e al bilancio di previsione 2016/2018 del Comune di Aci Castello la sussistenza dei profili di criticità descritti ai punti 1, 3, 4, 5, e parzialmente al punto 2, compiutamente esaminati nella parte motiva.

DISPONE

che l'Ente trasmetta a questa Sezione di Controllo le misure correttive da adottare entro il termine di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio Comunale - per il tramite del suo Presidente - oltre che al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Aci Castello.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 5 marzo 2019.

L'ESTENSORE

(Ignazio Tozzo)

IL PRESIDENTE

(Luciana Savagnone)

Depositata in segreteria il 19 Aprile 2019.